



Disciplinare per la realizzazione e l'utilizzo di recinzioni ed altri strumenti di prevenzione dei danni arrecati al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti Della Laga.

ART. 1 FINALITA'

1. L'Ente Parco tutela ed incentiva le attività zootecniche, condotte con tecniche sostenibili, rispettose della flora e della fauna protetta, degli equilibri naturali e del paesaggio.
2. Il presente Disciplinare regola le modalità di realizzazione e di utilizzo delle recinzioni e di altre tecniche di prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico nel territorio del Parco.

ART. 2 NORME GENERALI

1. Su tutto il territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, è ammessa la realizzazione di recinzioni a protezione dai danni provocati dalle seguenti specie di fauna selvatica: orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*); lupo appenninico (*Canis lupus italicus*); aquila reale (*Aquila chrysaetos*); lince europea (*Linx linx*); gatto selvatico europeo (*Felis silvestris silvestris*); faina (*Martes foina*); martora (*Martes martes*); volpe comune (*Vulpes vulpes*) e cinghiale (*Sus scrofa*).
2. Sono altresì ammesse altre misure utili per minimizzare o prevenire i danni da eventi di predazione, come:
 - a. la sorveglianza con guardiano, periodica, giornaliera o continua;
 - b. la guardiania con cani da lavoro.
3. È ammessa la realizzazione di sole recinzioni amovibili (realizzate senza l'utilizzo di cemento che le ancori stabilmente al suolo).
4. Per la realizzazione di recinzioni amovibili con rete metallica elettrosaldata o fili metallici elettrificati è necessario il rilascio di autorizzazione ad opera dell'Ente Parco. L'installazione di recinzioni mobili con rete in materiale plastico elettrificata non necessita di autorizzazione.

ART. 3 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

1. Le recinzioni a prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico, possono essere realizzate secondo le seguenti tipologie:
 - a. recinzioni in rete metallica elettro-saldata a maglia 10x10 cm, filo 5 mm di diametro ed altezza fuori suolo da un minimo di cm 120 ad un massimo di cm 200.
La rete, può essere parzialmente interrata, ancorata al suolo con picchetti metallici, deve essere sorretta da pali in legno, di altezza fuori terra variabile tra 150 e 200 cm, diametro min. 10-12 cm, con testa e punta trattate a fuoco, infissi nel terreno per circa 50 cm e distanziati sulla fila da 300 a 500 cm.

Reti con altezza fuori suolo di 120 – 150 cm, possono essere sopraelevate con due o tre ordini di filo metallico (acciaio, alluminio – magnesio o altre leghe) liscio, elettrificabile, distanziati di 15-20 cm.

Non è consentito l'uso del filo spinato.

Per il sostegno delle reti non è in nessun caso ammessa la realizzazione di fondazioni in cemento o l'uso di pali di materiale diverso da quelli previsti nel presente disciplinare (cfr. norme generali).

Non sono ammesse punte o sporgenze lungo il profilo superiore delle reti. Come misura di mitigazione, lungo le recinzioni, possono essere impiantate siepi fruttifere di Mora (*Rubus sp. pl.*) e Rosa Selvatica (*Rosa sp. pl.*) autoctone.

- b. recinzioni di pannelli a rete metallica mobili costituiti da pannelli auto sostenibili in rete elettrosaldata, di altezza compresa tra 120 e 200 cm, ancorati gli uni agli altri in modo variabile;
- c. recinzioni elettrificate mobili, alimentate con pannelli fotovoltaici o direttamente dalla linea elettrica trasformata a bassa tensione, di altezza fuori suolo compresa tra cm 100 e cm 130, realizzate in rete in materiale plastico con maglia di cm 10 x 10, sorrette da sostegni in metallo plastificato o legno.
- d. recinzioni elettrificate con fili, alimentate con pannelli fotovoltaici o direttamente dalla linea elettrica trasformata a bassa tensione, costituite da più ordini di filo metallico (acciaio, alluminio – magnesio o altre leghe) liscio, elettrificabile, distanziati di 15 -20 cm e sorretti da pali in legno, di altezza fuori terra variabile tra 120 ed i 180 cm, diametro min. 10-12 cm. Al fine di tendere maggiormente i fili, è consentita l'installazione aggiuntiva di paletti in vetroresina.

1. Le dimensioni possono essere:

- a. per le recinzioni in rete metallica elettro-saldata: di forma preferibilmente circolare, di dimensioni non superiori ad 1 ettaro;
- b. per le recinzioni di pannelli a rete metallica mobili e le recinzioni elettrificate mobili per gli ovini: di forma preferibilmente circolare, di dimensioni non superiori ad 1 ettaro;
- c. per le recinzioni elettrificate con fili: di forma varia, di dimensioni fino a 15 ettari.

ART. 4 REQUISITI

Requisiti necessari per l'autorizzazione alla realizzazione delle recinzioni sono:

- a. Conduzione del fondo in qualità di imprenditori agricoli singoli e/o associati come definiti in base all'Art. 2135 del Codice Civile ed ai sensi del D.Lgs. 228 del 18/05/2001 e, comunque, tutti i soggetti individuati comunque come Imprenditori Agricoli.
- b. Certificazione di proprietà o di possesso continuativo dei terreni oggetto della recinzione. Saranno ritenuti validi i dati desumibili da documentazione legale, scritture private registrate e/o apposita liberatoria dei legittimi proprietari.

ART. 5 REGIME AUTORIZZATIVO

1. La realizzazione delle recinzioni, secondo le caratteristiche ed i requisiti di cui sopra, è sottoposta a regime autorizzativo (D.P.R. 5 giugno 1995). La richiesta di autorizzazione, effettuata in carta semplice può essere presentata a mano o spedita a mezzo corriere o con raccomandata A.R. agli uffici dell'Ente.
2. Il modello di richiesta di autorizzazione si può scaricare dal sito dell'Ente al seguente indirizzo: <http://www.gransassolagapark.it> ed è, inoltre, disponibile presso le Sedi, i Punti Informativi del Parco ed i Comandi Stazione del Corpo Forestale dello Stato e del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Parco.

ART. 6
NORMA DI SALVAGUARDIA

1. Le recinzioni devono essere custodite in condizioni di piena funzionalità e la manutenzione del loro stato di efficienza sarà cura esclusiva degli allevatori a pena della perdita del diritto di indennizzo.

ART. 7
RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente Disciplinare, si rimanda alla vigente normativa in materia in quanto applicabile.